

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/719 DELLA COMMISSIONE**del 14 maggio 2018****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2018) 2783]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) A seguito della proposta della Danimarca e di un'ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, il posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Aalborg in Danimarca dovrebbe essere riconosciuto per determinati animali della categoria O, in particolare per cani e gatti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) A seguito della proposta della Spagna e della valutazione della Commissione, dovrebbe essere revocata la sospensione del riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Vitoria per alcune categorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che sono stati cambiati i nomi del posto d'ispezione frontaliero e dei centri d'ispezione all'aeroporto di Maastricht. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (6) In seguito alle informazioni fornite dal Belgio e dall'Austria, per tali Stati membri dovrebbero essere apportate alcune modifiche ai nomi dell'elenco delle unità centrali, regionali e locali di TRACES. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte concernente la Danimarca, la voce relativa all'aeroporto di Aalborg è sostituita dalla seguente:

«Aalborg	DK AAL 4	A			O (14);
----------	----------	---	--	--	---------

b) nella parte concernente la Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria	ES VIT 4	A		HC(2), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)	U (*), E (*), O (*);
----------	----------	---	--	-------------------------------------------	----------------------

c) nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht Aachen Airport	NL MST 4	A	MAA Live		U, E, O (14)
			MAA Products	HC(2), NHC(2);	

2) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte concernente il Belgio, le voci sono sostituite dalle seguenti:

«BE20001 REGIO VLAANDEREN

BE00103 WEST-VLAANDEREN
 BE00404 OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT
 BE00701 ANTWERPEN
 BE01007 VLAAMS-BRABANT LIMBURG

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

BE01202 BRUSSEL/BRUXELLES

BE20003 RÉGION WALLONNE

BE01505 HAINAUT
 BE01809 BRABANT WALLON NAMUR
 BE02206 LIÈGE
 BE02508 LUXEMBOURG NAMUR»;

b) nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità centrale «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT» è sostituita dalla seguente «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ».